

This is the peer reviewed version of the following article:

Mafie e prevenzione / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - (2013), pp. 29-29.

Terms of use:

The terms and conditions for the reuse of this version of the manuscript are specified in the publishing policy. For all terms of use and more information see the publisher's website.

23/04/2024 21:51

(Article begins on next page)

di Antonio Mazzone* e Giorgio Pighi**

È tema di drammatica attualità l'estendersi della presenza della criminalità mafiosa in territori, quelli del nord Italia, che ne erano immuni. La diversità del contesto ambientale deve essere valutata nell'individuare soluzioni normative adeguate. Scelte di politica criminale che individuino condotte sintomatiche di (tentativi) d'infiltrazione mafiosa, al fine di reprimerle sul nascere, appaiono particolarmente indicate per proteggere territori in cui il mancato attuale radicamento della criminalità mafiosa (con conseguente non capacità di esplicazione della forza d'intimidazione diretta a creare condizioni di assoggettamento della popolazione) potrebbe rendere difficoltosa l'applicazione della norma di cui all'articolo 416 bis del Codice penale. Una risposta efficace alla criminalità organizzata richiede sia una rimodulazione del quadro normativo mediante la delimitazione di fattispecie di pericolo presunto, di pericolo concreto e di evento, sia una ridefinizione del quadro sanzionatorio. Qualunque disegno di riforma della normativa in tema di mafie deve proiettarsi in direzione della prevenzione e repressione di tutte le condotte di fiancheggiamento e di agevolazione tipiche della "borghesia mafiosa", e deve prevedere l'incommerciabilità di ogni utilità che derivi dalla commissione di reati di mafia, di

mento soggettivo richiesto (dolo). Le condotte vietate dovrebbero consistere nell'uso distorto del potere o della facoltà (innanzitutto attraverso la violazione degli obblighi o dei doveri connessi al loro esercizio), al fine del raggiungimento di uno scopo diverso da quello per il cui conseguimento il potere o la facoltà stessi sono stati attribuiti dall'ordinamento. Si tratterebbe, quindi, di configurare fattispecie di abuso.

Gli eventi dovrebbero essere costituiti dall'agevolazione di un'associazione e dal conseguimento di un ingiusto vantaggio, anche non patrimoniale, proprio o altrui (rendendosi così configurabile anche il tentativo). In alternativa, il fine del conseguimento di un ingiusto vantaggio come qui descritto potrebbe essere delineato come elemento di dolo specifico.

Sempre in questo ambito andrebbe disciplinata la punibilità delle condotte neutre di sostegno alle organizzazioni criminali. Si pensi all'ipotesi del direttore di banca che, nel rispetto delle regole statutarie previste per l'erogazione del credito, finanzia un gruppo mafioso o un traffico di stupefacenti. Una soluzione potrebbe consistere nel prevedere espressamente la punibilità di tali condotte qualora vi sia violazione dolosa o colposa di una regola cautelare (da descrivere puntualmente) che imponga al soggetto di verificare che la sua attività, sia pure realizzata con rispetto delle regole previste per il suo esercizio, non possa ri-

MAFIE E PREVENZIONE

reati attinenti al traffico di stupefacenti e del reato di riciclaggio. Si dovrebbero, innanzitutto, configurare, partendo da una prospettiva di tutela avanzata, dei modelli di reato di pericolo presunto, relativi allo "scambio funzionale", che prevedano la punibilità del già solo mettersi a disposizione di un'associazione mafiosa o di ogni accordo intercorrente tra un soggetto e la stessa, in base al quale si prometta una prestazione in cambio di un'utilità.

Si dovrebbero, poi, introdurre delle fattispecie di reato di evento o di pericolo concreto, strutturate come reati propri per le categorie professionali, per quelle economico-imprenditoriali, per quelle attinenti a pubbliche funzioni. Fattispecie da imperniarsi sullo stravolgimento funzionale. Il bene giuridico tutelato – ordine pubblico – si dovrebbe specificare nell'interesse allo svolgimento corretto della funzione pubblica o dell'attività privata e, quindi, nelle finalità ordinali che il corretto esercizio di tali funzioni e attività intende perseguire. A tale fine, i temi che il legislatore dovrebbe affrontare sono quelli dell'identificazione delle categorie destinate di tali fattispecie, della delimitazione delle condotte vietate, della definizione dell'evento, dell'indicazione dell'ele-

solversi, comunque, in un sostegno all'organizzazione criminale.

Sul piano sanzionatorio occorrerebbe introdurre misure che rendano incommerciabili i beni derivanti dalla commissione di determinati reati.

A tale fine occorrerebbe la previsione che in ordine a tutti i reati di mafia, a quelli attinenti al traffico di stupefacenti, a quello di riciclaggio, venga meno il limite, per la confisca del prodotto, del profitto, del prezzo o di ciò che ne costituisca l'impiego, della loro appartenenza a persone estranee al reato. Andrebbe previsto che la confisca (in relazione ai beni immobili e alle partecipazioni societarie) operi anche in tale caso, a meno che la persona estranea cui la cosa appartenga dimostri di non avere alcuna colpa in ordine alla verifica della legittimità della provenienza del bene acquistato. Accanto a ciò andrebbe introdotta la sanzione della nullità e della modifica nei termini su espressi della regola del terzo in buona fede per tutti i negozi relativi a beni immobili o a rapporti societari originati dal flusso economico provocato dai succitati reati.

**UNA RISPOSTA EFFICACE
ALLA CRIMINALITÀ RICHIEDE
SIA UNA RIMODULAZIONE
DEL QUADRO NORMATIVO,
SIA UNA RIDEFINIZIONE
DEL QUADRO SANZIONATORIO**

* Avvocato
** Sindaco di Modena